

Confronto preventivo per giustificare le spese

La procedura

Se l'ufficio ritiene di andare avanti, nuovo faccia a faccia con accertamento con adesione

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Doppio confronto per l'accertamento sintetico anche dopo le novità derivanti dalla pubblicazione del decreto dell'Economia del 7 maggio 2024. Il primo contatto preliminare realizza a pieno, in effetti, la funzione e lo scopo del contraddittorio preventivo. Diversamente dall'istituto delineato nella riforma dello Statuto del contribuente, che è innescato dalla comunicazione dello schema di atto di accertamento, nel caso del redditometro l'Ufficio non propone alla parte privata una pretesa tributaria già delineata ma si limita a evidenziare gli elementi di capacità contributiva riscontrati. Si tratta peraltro di un contraddittorio necessario anche per verificare l'entità delle spese medie stimate dall'Istat.

In questa sede, il soggetto interessato potrà sia far valere l'entità dei costi e dei consumi documentati, da contrapporre ai valori Istat, sia dimostrare che le spese risultanti alle Entrate sono state sostenute da terzi o affrontate con somme legittimamente non assoggettate a tassazione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il figlio utiliz-

zi un immobile per il quale tutti i costi correlati sono sopportati dai genitori. O ancora il caso in cui le spese individuate dal Fisco sono state sostenute con redditi accumulati in passato.

Una volta esaurita questa fase del tutto preliminare, se l'Ufficio ha acquisito sufficienti elementi per procedere ulteriormente, invita il contribuente a partecipare alla procedura di accertamento con adesione. È necessario che il maggior reddito accertabile superi di almeno un quinto quello dichiarato. Si instaura così un secondo contraddittorio che però non è la replica di quello precedente, perché in questo caso viene comunicato un invito al contribuente contenente l'indicazione della maggiore imposta, sanzioni e interessi, nonché la motivazione della pretesa. In caso di definizione concordata, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo.

Quanto alla questione dei valori presuntivi rilevanti ai fini del redditometro, occorre ricordare che nel 2013 la Privacy sostanzialmente bocciò l'utilizzo delle spese medie Istat. Così, quest'ultime vennero riproposte soltanto per due/tre tipologie (manutenzione ordinaria, acqua e condominio, pezzi di ricambio, carburanti e manutenzione degli autoveicoli). Con il Dm dell'Economia, invece, ritornano in maniera abbastanza significativa i valori presuntivi. Oltre, infatti, alle spese effettivamente sostenute da parte del contribuente, il Dm 7 maggio 2024 stabilisce che nella determinazione sintetica del contribuente occorre tenere conto:

- dell'ammontare delle spese stima-

L'ANNUNCIO DI ALESSE

Alle Dogane un algoritmo contro le frodi

Sempre più tecnologia nell'attività antifrode dell'agenzia delle Dogane e monopoli (Adm). A sottolinearlo è il direttore Roberto Alesse, a commento della partecipazione dell'Agenzia a Forum pa. «L'utilizzo di tecnologie digitali d'avanguardia, basate sull'impiego dell'intelligenza artificiale, diventerà uno strumento indispensabile per il nostro lavoro», sottolinea Alesse. In questa direzione, vanno gli sforzi tesi a migliorare le strategie di contrasto agli illeciti. «L'attività antifrode dell'Agenzia, per esempio, sta prestando grande attenzione - ha aggiunto Alesse - allo sviluppo di un algoritmo avanzato intelligente, in grado di indirizzare i campioni di merce ai laboratori territoriali dell'Adm in maniera efficace e tempestiva in base alle necessità, specializzazioni e professionalità territoriali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

te Istat riferite ai beni nella disponibilità del contribuente (presenti nella tabella A allegata al Dm). Ciò vale, ad esempio, per alimenti e bevande, abbigliamento e calzature;

- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza (è il caso, ad esempio, delle spese per tram, autobus e taxi).

A questi valori occorre poi sommare la quota parte degli incrementi patrimoniali, la quota di risparmio riscontrata e delle altre spese - questa è una novità - denominate «per trasferimenti», nella quali vengono fatte rientrare anche i pagamenti di imposte, tasse e contributi.

Sugli incrementi patrimoniali, la spesa per investimenti non può certo valere per il singolo anno dell'acquisto, ma deve essere suddivisa per più anni. La determinazione concreta del numero di anni non può tuttavia essere definita aprioristicamente, in quanto il tutto deve essere valorizzato caso per caso nell'ambito del contraddittorio preventivo.

Proprio la necessaria personalizzazione della spesa porta al corretto inquadramento della presunzione del redditometro tra le presunzioni semplici, e non tra le presunzioni legali relative, nonostante il diverso avviso del decreto del 7 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA